

UFFICIO DI SEGRETERA
REGISTRO GENERALE

N. 942 DEL 24/12/2019



Comune di Santa Margherita di Belice

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 358 DEL 13/11/2019

Oggetto:– Conferimento dei rifiuti R.S.U presso la discarica di Motta Sant’ Anastasia di proprietà della ditta OIKOS– Approvazione contratto di servizio e impegno somme.

CIG: **.Z6F2A917739.**

=====

=

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO

Atti allegati al fascicolo
Contratto di servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Verificato che a proprio carico e del Responsabile del Servizio, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi dell'art.5-6 della L.R. n.10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

PREMESSO CHE:

Nel territorio regionale emerge chiaramente una situazione emergenziale legata ad una carenza ricettiva dell'impiantistica esistente;

ATTESO CHE:

Con **D.D.G. n. 1376 del 05/11/2019**, emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-, dove, autorizza i comuni facenti parte alla SSR AGRIGENTO PROVINCIA OVEST, a far data dal **11/11/2019**, a conferire i rifiuti indifferenziati, provenienti dalla raccolta RSU, presso l'impianto di smaltimento sito nel comune di Motta

Sant' Anastasia (CT) di proprietà della ditta OIKOS ;

ATTESO che la mancata raccolta dei rifiuti può avere delle conseguenze negative sulla salute dei cittadini e sulla pubblica incolumità.

VISTO il CIG: n. **Z6F2A917739**

VISTA la Determina Sindacale n. 40 del 27.12.2018 “ Nomina Responsabili dei Settori ”;

VISTA la Determina Sindacale n. 42 del 27.12.2018 “ Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi”;

Vista la Delibera di C.C. n. 27 del 31/05/2019, avente per oggetto “ Approvazione bilancio di previsione anno 2019- e Pluriennale 2020/2021;

Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare il conferimento, dei rifiuti solidi urbani, provenienti dalla raccolta dei R.S.U. nel nostro Comune, presso l'impianto di smaltimento sito nel comune Sant' Anastasia di proprietà della ditta OIKOS con sede in Motta Sant'Anastasia (CT), a far data dal **11/11/2019**;
2. Di sottoscrivere il contratto con la ditta OIKOS con sede in Motta Sant'Anastasia (CT) P.IVA n.XXXX;
3. Di impegnare la presunta spesa per il servizio di che trattasi, che ammonta ad **€ 8.000,00** (diconsi Euro Ottomila/00), all'intervento di bilancio relativo alla raccolta di RSU (Intervento 10950305/1 denominato “Affidamento servizi di N.U.”), **dall'esercizio finanziario 2019**.
4. **DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgso n.33/2013;

5. **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
6. **DARE** atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
7. **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO P.A. Filippo Tardo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.TO Ing. Aurelio Lovoy

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."

Impegno n° 2025/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.TO Dott.ssa Francesca Valentina Russo

Data _04/12/2019

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 27/12/2019 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 30/12/2019

L'Addetto

G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonina Ferraro

Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di novembre, in Motta Sant'Anastasia (CT), presso la sede della OIKOS S.p.A.

TRA

la società OIKOS S.p.A., con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Giuseppe Verdi, n. 44/A, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 04390280875, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., avv. Luciano Taurino, in seguito anche *Gestore IPPC*;

E

il Comune di Santa Margherita di Belice, con sede legale in Santa Margherita di Belice piazza Matteotti s.n. (AG), in persona del Dirigente Responsabile del Settore Ing. Aurelio Lovoy, nominato giusto provvedimento sindacale n. 40 del 27.12.2018, in seguito anche *Produttore iniziale*;

E

la società **Trapani Servizi S.p.A.**, con sede legale in _____ (TP), via _____, Codice fiscale e P. I.V.A. n. _____, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., _____, in seguito anche *Nuovo Produttore-Conferitore*;

Premesso

- che la OIKOS S.p.A., ha per oggetto sociale l'attività - tra le altre - di smaltimento definitivo dei rifiuti;
- che, a tal fine, la stessa è autorizzata alla gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), contrada Valanghe d'Inverno, giusto D.D.S. 981 del 9 agosto 2019 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, provvedimento, quello citato, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 221 del 2009, pubblicata in GURS il 19.03.2009;
- che con provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, prot. n. 19387 del 15/05/2013 è stato rilasciato il nulla osta all'avvio dell'attività di abbancamento dei rifiuti nel predetto sito di discarica, come disposto dall'articolo 9, commi 2 e 3, del D. LGS n. 36/2003;

- che, così come disposto dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nelle more dell'approvazione della predetta tariffa, il gestore emetterà fatture per un complessivo importo di € 72,57/t, come da tariffa già approvata con D.R.S. n. 376/2008, oltre royalties e Tributo Speciale variabili in base alla tipologia di rifiuto conferito e IVA come per legge, salvo conguaglio, fatti salvi gli adeguamenti normativi;
- che, in relazione ad eventuali nuove disposizioni da parte dell'Autorità competente, la tariffa attualmente applicata potrà subire i relativi adeguamenti disposti;
- che l'Autorità Regionale competente, con D.D.G n 1376 del 05/11/2019, ha inteso esercitare i poteri di cui all'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 9/2010, a tenore del quale *"(...) il conferimento dei rifiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che verifichi l'esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso"*;
- che, in particolare, l'Amministrazione regionale con il predetto D.D.G n 1376 del 05/11/2019 ha disposto che i flussi relativi al sopravaglio dei rifiuti prodotti dal Comune contraente, dopo il relativo trattamento presso l'impianto di Trapani Servizi S.p.A., siano smaltiti presso la discarica di Valanghe d'Inverno di proprietà della OIKOS S.p.A. (CER 191212);
- che la Trapani Servizi S.p.A. ha richiesto al Comune contraente di sottoscrivere apposita convenzione contrattuale per lo smaltimento dei sovralli provenienti dal proprio impianto TMB ed ha subordinato il conferimento del rifiuto 191212 presso la Oikos S.p.A. alla sottoscrizione di un contratto plurilaterale fra Trapani Servizi S.p.A., il Comune contraente e OIKOS S.p.A.;
- che il nuovo soggetto Produttore-Conferitore del rifiuto, a seguito dei processi di trito vagliatura, è la società Trapani Servizi S.p.A., la quale intende conferire unicamente frazione secca di sopravaglio generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), comma 1 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i.;
- che, dunque, l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, continuità al servizio in oggetto in

conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

TITOLO I – DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Art. 1 Oggetto del contratto

1.1 Il presente contratto contiene l'insieme delle norme, dei termini e delle condizioni che regolano e disciplinano i rapporti tra il *Gestore IPPC*, (OIKOS S.p.A.) il *Produttore iniziale* (il Comune di _____) e il *Nuovo Produttore-Conferitore* (Trapani Servizi S.p.A.). Le parti si danno atto che fra il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* vige una convenzione _____ sottoscritta tra le parti in data _____, avente ad oggetto il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata e smaltimento definitivo effettuata all'interno del territorio di pertinenza del Comune di _____. Con il presente contratto si conferma che il *Nuovo Produttore-Conferitore* effettuerà il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso il proprio impianto di TMB, nonché il servizio di trasporto della sola frazione secca del rifiuto (con codice CER 19.12.12) presso la discarica di Valanghe d'Inverno di proprietà del *Gestore IPPC* in Motta Sant'Anastasia.

1.3 Costituiscono parte integrante del presente contratto la documentazione tecnica di cui al successivo art. 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 4; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 6, commi 3 e 4.

Art. 2 Durata e validità

2.1 Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino alla emanazione di nuove disposizioni regionali incompatibili con le obbligazioni scaturenti dalla sua efficacia.

2.3 Eventuali ulteriori richieste di conferimento di tipologie di rifiuti con codice CER diverso da quello di cui al presente accordo contrattuale, unitamente alla necessaria preventiva disponibilità da parte del *Gestore IPPC* e autorizzazione dell'Autorità competente, saranno formalizzate con eventuale successivo diverso contratto.

2.4 L'efficacia del presente contratto, fra le altre, rimane subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

2.5 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il contratto produrrà nuovamente i suoi effetti - stante la positiva verifica documentale da parte del *Gestore IPPC* - dal momento dell'integrale ripristino di tutte le condizioni necessarie al conferimento.

TITOLO II - CONDIZIONI TECNICHE

Art. 3 - Verifica di conformità

3.1 Trapani Servizi S.p.A., in quanto soggetto *Nuovo Produttore-Conferitore* dei rifiuti, dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 27 settembre 2010, per ciascuna tipologia di rifiuto e prima del primo conferimento presso l'impianto di smaltimento, che verrà ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

3.2 Il *Gestore IPPC* provvederà ad effettuare la verifica di conformità, sulla base dei dati forniti dal *Nuovo Produttore-Conferitore* in fase di caratterizzazione e con le medesime cadenze indicate al precedente comma 1.

Art.4 - Procedura di ammissione

4.1 L'esecuzione del servizio avverrà esclusivamente con riferimento alla tipologia di rifiuto non pericolosi conforme al codice CER 191212 proveniente dalla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (viene escluso pertanto il sopravaglio della lavorazione dai rifiuti organici). In ogni caso, il *Gestore IPPC* si impegna a smaltire i rifiuti che risulteranno conformi ai criteri di ammissibilità di cui al Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 nonché a tutte le altre verifiche prescritte dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

4.2 Nelle ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il *Nuovo Produttore-Conferitore* sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute nei successivi articoli contrattuali.

4.3 Il *Gestore IPPC* ha la facoltà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti conferiti verifiche analitiche a campione. Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la trasgressione ed inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dal presente contratto, il *Gestore IPPC* potrà

addebitare al *Nuovo Produttore-Conferitore* tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per l'eventuale smaltimento, qualora il rifiuto non possa essere ricaricato e respinto, in toto o in parte, secondo le normali procedure di accettazione dei rifiuti in discarica.

4.4 Le Parti convengono espressamente che i conferimenti saranno consentiti esclusivamente agli automezzi muniti di un formulario di identificazione (F.I.R.) per ogni *Produttore iniziale*, contenente tutti i dati previsti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, in assenza di tale imprescindibile condizione, il *Gestore IPPC* negherà l'accesso in impianto all'automezzo che ne sarà sprovvisto.

Art. 5 - Accesso all'impianto

5.1 Il servizio è reso nei giorni feriali dalle ore 6:30 alle ore 16:30 applicando il prezzo indicato al successivo art. 8, comma 1.

5.2 Sarà comunque espletato il servizio la domenica e i giorni festivi dalle ore 6:00 alle ore 11:00, nonché nei giorni feriali, dalle ore 06:00 alle ore 11:00, dietro applicazione di una maggiorazione del prezzo indicato pari al 38% sul prezzo base.

5.3 È consentito l'accesso all'impianto di discarica ai soli automezzi delle imprese autotrasportatrici in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

5.4 L'anagrafica del trasportatore e l'elenco degli autisti abilitati all'accesso all'impianto di smaltimento presenti nel sistema informativo del *Gestore IPPC* saranno esclusivamente quelli indicati in via preventiva dal *Nuovo Produttore-Conferitore*.

5.5 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale ed episodica circostanza che potrebbe generarsi all'atto del conferimento, legata ai numerosi conferimenti effettuati contestualmente da altre imprese autotrasportatrici, presso l'impianto di discarica, e che potrebbe determinare attese e/o code all'ingresso dell'impianto medesimo, per cause estranee all'operato del *Gestore IPPC*. Per tale evenienza il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinuncia sin da ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 6 - Obblighi in materia di sicurezza

6.1 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente contratto le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

6.2 È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento, mediante apposita richiesta di documentazione.

6.3 Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto idonea e completa informativa per come trasmessagli all'uopo dal *Gestore IPPC*.

6.4 Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 2008 ss.mm.ii., è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto il D.U.V.R.I. trasmessogli dal Gestore IPPC.

6.5 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, comporterà il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*.

Art. 7 - Sicurezza e tutela ambientale

7.1 È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecniche dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice a tutelare l'ambiente. A questi fini, si considerano tali sia quelli fisicamente stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito) che quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.

7.2 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* assume su di sé l'obbligo di fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore, in tutte le condizioni di lavoro – siano esse operative (scarico dei rifiuti) che di trasferimento (trasporto stradale) - garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore IPPC* da ogni responsabilità al riguardo.

TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 8 - Condizioni economiche del servizio

8.1 Per il servizio di smaltimento eseguito dal *Gestore IPPC* il prezzo che sarà corrisposto dal *Produttore iniziale* per il conferimento in discarica dei rifiuti (frazione di sopravaglio e/o sovralli con codice CER 19.12.12) da non sottoporre a trattamento è pari ad €72,57/t. (euro settantadue/57) per ogni tonnellata, salvo conguaglio, oltre Tributo Speciale €6,24/t. (euro sei/24), oltre ancora oneri di mitigazione ambientale (royalties) €6,41/t. (euro sei/41) oltre I.V.A. per legge.

8.2 Le Parti danno atto che l'adozione futura di eventuali provvedimenti amministrativi con i quali potrà essere modificato il prezzo troveranno immediata applicazione anche in riferimento ai conferimenti effettuati in virtù del presente *contratto*, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c. .

8.3 Ai fini di quanto convenuto al precedente comma 2, il *Gestore IPPC* si obbliga ad inoltrare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* comunicazione dell'eventuale modifica del prezzo scaturente da provvedimenti amministrativi. Dal canto suo, il *Produttore iniziale* si obbliga a prendere atto di tale comunicazione e di porre in essere tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente agli artt. 183 e 193 D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*, affinché venga assicurata la integrale copertura del servizio, che tenga in considerazione il mutamento del prezzo a valere dalla data indicata nel provvedimento amministrativo.

8.4 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 183, comma 2, e 159, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 *ss.mm.ii.*, l'accettazione integrale del presente contratto, costituisce assunzione di impegno per l'effettuazione di spesa, che per il presente rapporto, sulla base delle stime effettuate dal *Nuovo Produttore-Conferitore*, anche note al *Produttore Iniziale*, si quantifica presuntivamente in € _____/mese IVA compresa. In ogni caso l'adozione formale dell'impegno spesa da parte del *Produttore iniziale* dovrà essere trasmessa tempestivamente al *Gestore IPPC*.

Art. 9 Modalità di fatturazione e pagamento

9.1 Al termine di ogni mese il *Gestore IPPC* emetterà al *Produttore iniziale* fattura consuntiva relativa alle quantità di rifiuti conferiti proveniente dall'impianto del *Nuovo Produttore-Conferitore*, in considerazioni ai quantitativi di rifiuti che la Trapani Servizi S.p.A. indicherà con specifico riferimento ad ogni singolo Comune, che verrà inviata in ossequio alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, le Parti convengono di adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n. 244/2007 *ss.mm.ii.*, secondo le modalità e i termini dettati dal D.M. n. 55/2013 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 213 della succitata Legge e dal D.L. n. 66/2014 *ss.mm.ii.* e, in generale da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

9.2 Fatto salvo quanto descritto al precedente comma 1, il *Produttore iniziale* si obbliga a comunicare tempestivamente il Codice Univoco dell'Amministrazione, il CIG, le denominazione di impegno di spesa o qualsiasi altro documento che possa rendersi utile ai fini dell'adozione degli atti amministrativi e che il *Gestore IPPC* indicherà in fattura.

9.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato dal *Produttore iniziale* interamente entro e non oltre 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del *Produttore iniziale* tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della contabilità bancaria relativa al bonifico effettuato.

9.4 Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al precedente comma 3 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 *ss.mm.ii.* oltre alla facoltà del *Gestore IPPC* di dare applicazione dell'art. 1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni, al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*. Il *Produttore iniziale* dichiara di adempiere alle obbligazioni contrattuali in piena aderenza alla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013 e *ss.mm.ii.*, dal D.Lgs. n.267/2000 *ss.mm.ii.* dalla L.R. n.9/2010 *ss.mm.ii.* e da qualsiasi altra fonte normativa disciplinante la formazione degli atti della pubblica amministrazione. Quanto convenuto al presente comma troverà applicazione anche in riferimento ad eventuali precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra le Parti, le cui situazione di credito/debito sono strettamente connesse alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal presente contratto.

9.5 Qualora richiesto dal *Gestore IPPC*, il *Produttore iniziale* si impegna entro i successivi 3 (tre) giorni a rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti, fornendo atti e documenti a supporto. Il mancato riscontro si configurerà quale grave inadempimento contrattuale del *Produttore iniziale* che determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto, con conseguente interruzione del servizio di smaltimento da parte del *Gestore IPPC*, la cui responsabilità sarà da addebitarsi proprio a tale grave inadempimento. In tale evenienza il servizio verrà interrotto senza che *Gestore IPPC* sia tenuto a dare preavviso alcuno.

9.6 La quantità di rifiuti conferiti, cui fare riferimento, sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione nei confronti del *Produttore iniziale*, è quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del *Gestore IPPC*. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra il *Gestore IPPC* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* o suo rappresentante, intendendosi anche l'impresa trasportatrice, e sarà dagli stessi debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in essa rappresentato. Le Parti convengono espressamente che il *Gestore IPPC* dovrà inviare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* apposito documento di variazione nei casi esclusivi di mero errore materiale. Per tale evenienza il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinunciano sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza. Il *Nuovo Produttore-Conferitore* provvederà a trasmettere al *Produttore iniziale* con cadenza settimanale, la 4^a copia del formulario di identificazione (F.I.R.) con allegata bolla di pesatura.

9.7 Per le finalità di cui al presente contratto, il *Produttore iniziale* dichiara di conoscere, condividere e, quindi, accettare i criteri di quantificazione e fatturazione indicati al precedente comma 5, anche con riferimento all'art. 8, comma 4, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia obiezione, lamentela e/o istanza.

Art. 10 Certificazione di credito

10.1 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il *Produttore iniziale* ha l'obbligo di rilasciare, in favore del *Gestore IPPC*, apposita certificazione secondo le modalità, le condizioni ed i termini sanciti dal D.L. n 185/2008 *ss.mm.ii.* dal D.L. n 35/2013 *ss.mm.ii.*, dal D.L. n 66/2014 *ss.mm.ii.* e qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

10.2 In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del *Produttore iniziale* troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa.

TITOLO IV – CONDIZIONI ACCESSORIE

Art. 11 Impossibilità sopravvenuta

11.1 Nel caso in cui il *Gestore IPPC* non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle proprie obbligazioni rinvenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteorologiche, strada di accesso da mantenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l'art. 1463 e l'art. 1464 c.c. .

11.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del *Gestore IPPC*, ove possibile, informare con anticipo il *Produttore iniziale*, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento o iniziativa.

11.3 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dichiarano di conoscere ed accettare l'eventuale circostanza descritta ai superiori commi 1 e 2, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.* in materia di protezione dei dati personali, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* sono tenuti a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovessero venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere nel comunicare in alcun modo in tutto o in parte, i suddetti dati a terzi, salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale.

12.2 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dovranno tenere indenne il *Gestore IPPC* da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

12.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.* le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

12.4 In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.*).

Art. 13 - Obbligo di tracciabilità

13.1 Il *Gestore IPPC* si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 *ss.mm.ii.*, nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

13.2 Il *Gestore IPPC*, pertanto, dovrà comunicare con separata nota il conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, su cui dovranno essere accreditati i pagamenti.

13.3 Il *Gestore IPPC* indicherà nelle fatture il Codice GIG e il Codice Univoco Ufficio comunicati dal *Produttore iniziale*. Sarà onere del *Produttore iniziale* comunicare tempestivamente al *Gestore IPPC* ogni eventuale variazione dei codici oggetto del presente comma.

Art. 14 - Registrazione del Contratto

14.1 Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richieste di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

14.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

Art. 15 - Comunicazioni

15.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: *Gestore IPPC*: oikospa@pec.it; *Nuovo Produttore-Conferitore*: notifiche@pec.trapaniservizi.it; *Produttore iniziale*: _____.

Art. 16 Foro competente

16.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il

foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

16.2 Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di _____

Trapani Servizi S.p.A.

OIKOS S.p.A.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di _____

Trapani Servizi S.p.A.

OIKOS S.p.A.